



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Settore Viabilità e Trasporti

ORDINANZA Altre Ordinanze

N.9 DEL 29/03/2022

OGGETTO:ordinanza di limitazione al transito sulla S.P. n. 95 - S.P. n.93 dal km. 0+000 al km. 9+750 - S.P. n. 163/1 dal km. 7+100 al km 10+560 e SP. n.164 dal km 0+000 al km 3+800, con divieto esclusivamente ai veicoli di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, di lunga percorrenza, in concomitanza della chiusura al transito della A2 del Mediterraneo tra gli svincoli Falerna e S. Mango d'Aquino - decorrenza 29/03/2022

-Vista la nota in data 28 marzo 2022 con cui il responsabile dell'area tirrenico/montana ing. R.liritano, ha richiesto urgentemente l'emissione dell'ordinanza di **limitazione al transito sulla S.P. n. 95 - S.P. n.93 dal km. 0+000 al km. 9+750 - S.P. n. 163/1 dal km. 7+100 al km 10+560 e SP. n.164 dal km 0+000 al km 3+800, esclusivamente ai veicoli di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, di lunga percorrenza, in concomitanza della chiusura al transito della A2 del Mediterraneo tra gli svincoli Falerna e S. Mango d'Aquino – decorrenza 29/03/2022**

Considerato che per cause in fase di accertamento, si è innescato un fenomeno franoso lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Falerna e quello di San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro;

- che Anas SpA ha disposto, per motivi precauzionali di sicurezza, in data 22 marzo 2022, la chiusura dell'arteria nazionale, tra i sopradetti svincoli, sia in carreggiata Nord che carreggiata Sud;
- che Anas SpA e le autorità competenti, hanno individuato percorsi alternativi per il collegamento Nord e Sud, attraverso il percorso offerto dalla SS18 tirrenica, tra Falerna e Paolo (CS), imponendo l'uscita del traffico di lunga percorrenza, rispettivamente allo svincolo di Falerna Marina e Cosenza Nord (CS);
- che si è constatato, nei primi giorni della citata interruzione, che a fronte delle fornite raccomandazioni, un importante flusso di traffico pesante si è riversato, al fine di eludere in parte la disposizione e raccomandazioni ANAS spa, sulle stradi provinciali interne, che collegano lo svincolo di San Mango d'Aquino e quello di Falerna marina sulla A2;
- allo scopo di analizzare la sopradetta situazione contingente è stata convocata apposita riunione operativa presso la Prefettura di Catanzaro per giorno 24/03/2022 alle ore 16.30;

Visto il verbale di riunione COV del 24/03/2022 *“Criticità tratto di autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e di Falerna”*, trasmesso con nota della Prefettura Catanzaro prot. Uscita n.0030468 del 25/03/2022, acquisito dall’Ente al n. 0008194 del 25/03/2022;

Considerato che:

- in detta riunione è emerso, sulla base delle comunicazioni ed analisi, dei rappresentanti della Polizia stradale e dei Carabinieri, che un non trascurabile quantità di tir ed autoarticolati, si sono riversati sul percorso interno delle stradi provinciali tra S. Mango d’Aquino e Falerna marina, per la precisione lungo le SS.PP. n. 95-93 -163/1 e 164, non utilizzando il percorso alternativo della SS18 tirrenica, *“ma attraversano i centri abitati dei sopra citati comuni, creando situazioni di forte rallentamento, se non di stallo, della circolazione stradale con conseguenti situazioni di pericolo”*.

Ritenuto che l’eccessivo e straordinario flusso di traffico veicolare, con mezzi aventi massa e sagoma, non trascurabili, lungo le strade provinciale interessate, sia da precludere o comunque limitare, in quanto non consenta di garantire la sicurezza degli utenti, nelle condizioni contingenti, specie se si sviluppa nelle due direzioni S. Mango d’Aquino – Falerna marina e viceversa, ciò per le caratteristiche plano altimetriche delle strade, caratterizzate da successioni di tornanti o comunque di curve a stretto raggio, da sagoma stradale tipo F, nonché dalla presenza di centri urbani attraversati dalle stesse; diversamente, tali circostanze, nelle condizioni ordinarie dei flussi veicolari, non determina situazioni di criticità o pericolo per l’utenza.

Visto l’art. 6 comma 4° lettera B del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgvo. 30.4.1992, n.285 e s.m.i.;

ORDINA

- il divieto di transito con decorrenza 29/03/2022 dei mezzi pesanti, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, destinati alla lunga percorrenza, sui tratti stradali di collegamento tra svincolo autostradale di San Mango d’Aquino e svincolo di Falerna, sempre sulla A2 del Mediterraneo, come di seguito specificati:

- **S.P. 95** *“Racc. autostradale - S. Mango d’Aquino”* - intero tratto;
 - **S.P. 93** *“S.S.18dir - Nocera Terinese - S. Mango d’Aquino - Martirano Lombardo - Bivio per Martirano - Bivio Conflenti- bivio Cona di Merignano”* - dal km. 9+750 *“bivio S. Mango”* al km. 0+000 *“bivio Fangiano”*;
 - **SP S.P. 163/1** *“ex SS. 18 dir Tirrena Inferiore prog.va Km. 2,350 (Torrente Torbido) - alla prog.va Km. 37,100 (Bivio Bagni)”*- dal km. 10+560 *“bivio Fangiano”* al km. 7+100 *“bivio Brace”*;
 - **SP S.P. 164** *“S.P. Ex SS. 18 raccordo - dalla prog.va Km. 0,000 (BivioBrace) - alla prog.va Km. 3,700 (Falerna Marina)”* - dal km. 0+000 *“bivio Brace”* al km. 3+800 *“rotatoria svincolo A2”*;
- si specifica che:*

- la presente ordinanza avrà efficacia, ogni qual volta, secondo gli strumenti e le modalità stabilite in sede di COV, la società Anas SpA disponga, sulla base di proprie valutazioni tecniche e rispondenti a carattere di precauzione e sicurezza degli utenti, l’interruzione, anche temporanea, del transito sulla A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di di San Mango d’Aquino e svincolo di Falerna;
- l’interdizione al transito sarà commisurata al periodo di chiusura di cui sopra;
- in deroga alla presente, è consentito il transito:
 - agli autobus di trasporto locale, mezzi di soccorso, veicoli militari;
 - ai mezzi pesanti destinati al carico e/o scarico nei territori serviti dalle suddette arterie e precisamente nei comuni di S. Mango d’Aquino, Nocera Terinese, Falerna, Martirano Lombardo (*dimostrabile dai documenti di trasporto*);
 - ai mezzi pesanti di proprietà di aziende o privati aventi sede legale o operativa nei territori comunali di cui sopra;
 - ai mezzi comunali, in servizio di nettezza urbana, o di terzi che effettuano smaltimento rifiuti;
 - ai mezzi comunali o di enti pubblici, in servizio, operanti nell’area;

- l'ordinanza decorrerà dal 29/03/2022 ed avrà carattere temporaneo sino a diversa disposizione, potrà essere modificata/revocata anche senza preavviso ove le condizioni del traffico dovessero suggerire particolari cautele o diverse valutazioni tecniche;
 - la cogenza resta subordinata alla chiusura totale dell'autostrada nel tratto tra gli svincoli sopra detti. La segnaletica verticale di preavviso sarà disposta a cura ed onere dell'Ente, anche attraverso le imprese titolari della M.O. dei reparti stradali.
 - che il cantiere sia segnalato con la collocazione della segnaletica temporanea di cantiere cui al D.M. 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e comunque per come previsto dagli artt. 30,31 e 32 del regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con DPR.492/92 e s.m.i.
 - A norma dell'art.3, comma 4 della legge 07/08/90 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni della pubblicazione, al TAR competente.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs 285/92, sempre nel termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Geom. Alfredo Amelio)**

**IL DIRIGENTE
(Ing. Floriano Siniscalco)**